

Al Direttore Generale
Ai Direttori delle Strutture
Ai Direttori di Direzioni e Servizi AC
All'Ufficio di Presidenza

OGGETTO: Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – Art. 5, comma 8
Divieto di pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non fruito per esigenze di servizio.

Si comunica che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entrato in vigore in data 7 luglio 2012, ha stabilito che le ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente essere fruito secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In applicazione di tale disposizione non sarà pertanto più possibile procedere al pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non fruito, neppure in caso di cessazioni dal rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni volontarie, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età se intervenute a far data dall'entrata in vigore del decreto legge. Da tale data, infatti, cessano di avere applicazione eventuali disposizioni più favorevoli.

La violazione di tale norma è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa e comporta il recupero delle somme indebitamente erogate.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si inviano cordiali saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Affari del Personale

IL DIRETTORE

(Avv. Eleonora Boyo)

